



Città di Villorba

Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: **152**

In data: **29/09/2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COMPENSO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINBITAMENTO EQUITA' E GIUSTIZIA DEL COMUNE DI VILLORBA. INTRODUZIONE DEL COMPENSO MINIMO.

L'anno **duemilaventuno** in questo giorno **ventinove** del mese di **Settembre**, alle ore 16.30, presso la sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Eseguito l'appello risultano presenti:

Componente	Presente
SERENA MARCO	SI
BONAN GIACINTO	SI
BARBON EGIDIO	SI
SOLIGO FRANCESCO	AG
ROSSO ELEONORA	SI

Totale Presenti: 4 Totale assenti : 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, CESCO GIAMPIETRO.

Il Sindaco, SERENA MARCO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: COMPENSO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINBITAMENTO EQUITÀ E GIUSTIZIA DEL COMUNE DI VILLORBA. INTRODUZIONE DEL COMPENSO MINIMO.

Proposta di deliberazione

Richiamato il Regolamento del Organismo di Composizione della Crisi Equità e Giustizia del Comune di Villorba, all'art. 18 "Compensi spettanti all'organismo di composizione ed ai gestori della crisi" che prevede che "Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.M. 202/2014 all'organismo spetta un rimborso forfetario delle spese generali in misura non superiore al 15% sull'importo del compenso determinato ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.M. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Allo stesso modo, i parametri di cui all'art. 16 del decreto 202/2014 nonché le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati con apposita delibera della Giunta Comunale ed eventualmente periodicamente aggiornati";

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta n. 35/2019 e 185/2020 che da ultime hanno modificato i criteri relativi alla determinazione dei compensi spettanti all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) denominato "Equità e Giustizia del Comune di Villorba", nelle percentuali, modalità e tempi;

Alla luce delle novità normative introdotte in tema di sovraindebitamento dal d.l. 137/2020 che prevede l'esdebitazione, a determinate condizioni, del debitore incapiente, ossia quel debitore che non ha nulla da offrire ai creditori;

Richiamato l'art. 14-quaterdecies, comma 6, della L. 27.1.2012 n. 3, che disciplina la figura del debitore incapiente e che prevede anche che il compenso dell'Organismo di Composizione della crisi, calcolato secondo i parametri degli artt. 15 e 16 del D.M. 202/2014 sia ridotto, in caso di debitore incapiente, della metà;

Ravvisata la necessità di introdurre un compenso minimo tale da *garantire un riconoscimento economico di base all'attività dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento*, applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, compresa quella del debitore incapiente; l'Organismo, infatti, è chiamato a prestare la propria attività di ausilio in favore del soggetto sovraindebitato, svolgendo numerose attività, la maggior parte delle quali, peraltro, caratterizzate da non trascurabili responsabilità. Appare quindi opportuno non trascurare l'esigenza di assicurare all'Organismo coinvolto nella gestione dei provvedimenti di composizione della crisi un trattamento economico minimo quantificato nell'imponibile in € 1.000, 00, oltre ad accessori ed oneri di legge;

Richiamati:

- l'art. 14, c. 1, del D.M. 202/2014, che prevede che "la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo";
- l'art. 16, c. 4, del D.M. 202/2014, il quale prevede "che i **compensi** relativi alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento vengono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%";
- l'art. 14, c. 3, del D.M. 202/2014, il quale prevede che "all'Organismo spetta un **rimborso forfetario delle spese generali** in una misura compresa tra il 10% e il 15% sull'importo del compenso";
- il d.l. 137/2020, come convertito, che prevede l'esdebitazione, a determinate condizioni, del debitore incapiente, ossia quel debitore che non ha nulla da offrire ai creditori;
- l'art. 14-quaterdecies, comma 6, della L. 27.1.2012 n. 3, che individua il debitore incapiente e che prevede che i compensi dell'organismo di composizione della crisi siano, per questa tipologia di debitore, ridotti della metà;

Richiamato e confermato quanto già stabilito con deliberazione di Giunta n. 35/2019 e 185/2020, ossia:

- che il **compenso** determinato secondo i parametri indicati nel Decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti viene ridotto del 40 %;
- che il rimborso forfetario delle spese generali avviene nella misura del 15% sull'importo del compenso;
- che l'istanza indirizzata all'O.C.C. deve essere accompagnata dall'attestazione di avvenuto bonifico pari ad € 300,00 quale acconto sul compenso dell'Organismo;
- che l'Organismo si riserva di trattenere tale somma anche in caso di abbandono della vertenza;
- che a seguito dell'istanza viene consegnato al Debitore un preventivo quantificato sulla base degli importi autocertificati dalla parte e con espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo realizzato e del passivo risultante dalla procedura, nonché delle difficoltà dell'incarico conferito (art. 15 e ss del D.M. 202/2014);

- che l'attività dell'ausiliario (ex art. 11 del vigente regolamento comunale dell'Organismo di Composizione della Crisi) incaricato da ogni gestore è da imputare e ricomprendere tra le spese effettivamente sostenute e documentate, così come previsto dall'art. 14, comma 3, del D.M. 202/2014;
- che il saldo dell'importo residuale avverrà secondo le modalità stabilite nel piano asseverato;
- che gli importi delle spese effettivamente sostenute e documentate ex art. 14, c. 3 del D.M. 202/2014, saranno versati dal Debitore al momento dell'accettazione del preventivo delle singole specifiche attività, oppure saranno ammessi in prededuzione sull'attivo, secondo le modalità definite dal piano del gestore, approvato dal Tribunale;
- che in caso di abbandono della vertenza, prima della presentazione dell'istanza presso il Tribunale, per fatto non dipendente dall'O.C.C. e/o dal gestore nominato, secondo l'accordo sottoscritto dal debitore/istante con l'accettazione del preventivo di spesa, l'O.C.C. potrà chiedere un compenso proporzionale al lavoro svolto, pari nel massimo al 15% del compenso complessivo. In caso di contestazione, il Referente deciderà insindacabilmente l'importo dovuto;
- che quando si presentano posizioni strettamente correlate, evidenziate dalla nomina dello stesso gestore, il compenso è calcolato sulla somma degli attivi e dei passivi, eliminando le duplicazioni ed è diviso tra le singole procedure sulla base di un criterio di proporzionalità;
- che salvo diverso accordo tra le parti, il sovra indebitato è tenuto a versare un ulteriore 20% del compenso residuo nel momento in cui il gestore della crisi consegna allo stesso l'attestazione e la relazione particolareggiata predisposte, a seconda del tipo di procedura prescelta, ai sensi dell'artt. 9, co. 2 e 3-bis, o art. 15, co. 6 o art. 14-ter, co. 3 della l. n. 3/2012, che il sovra indebitato dovrà allegare all'istanza da depositare in tribunale

Visto il Regolamento del suddetto Organismo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2016, e in particolare l'art. 18 "Compensi spettanti all'organismo di composizione ed ai gestori della crisi";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio 2021-2023 unitamente al D.U.P.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 26/02/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021-2023 – Piano delle performance, con riferimento all'annualità 2021;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;

Richiamato l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "... astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Visto lo Statuto Comunale;

Si propone alla Giunta Comunale:

1. di introdurre un compenso minimo per l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento tale da garantire un riconoscimento economico di base all'attività dell'Organismo stesso, applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, compresa quella del debitore incapiente, quantificato nell'imponibile in € 1.000,00, oltre ad accessori ed oneri di legge;
2. di stabilire che con la sottoscrizione dell'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi accetta che i rapporti economici derivanti dall'incarico professionale da svolgere intercorrano direttamente con il sovra indebitato, con esonero di qualsiasi obbligo di responsabilità da parte dell'O.C.C. del Comune di Villorba;
3. di confermare quanto previsto con deliberazione n. 35/2019 e 185/2020;
4. di adeguare il prospetto di sintesi allegato alla presente deliberazione di Giunta con le disposizioni richiamate al punto 1, unendolo al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
5. di dichiarare il presente provvedimento urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 sulla proposta di deliberazione stessa;

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale;
- di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, di dichiarare, a seguito di separata votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 360**

Ufficio Proponente: **Servizio Segreteria Generale**

Oggetto: **COMPENSO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINBITAMENTO EQUITA' E GIUSTIZIA DEL COMUNE DI VILLORBA. INTRODUZIONE DEL COMPENSO MINIMO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/09/2021

Il Responsabile di Settore
CESCON GIAMPIETRO

Parere Contabile

Servizio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/09/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonella Martini

Il presente verbale di deliberazione numero 152 in data 29/09/2021 viene letto e sottoscritto come segue:

**Il SINDACO
SERENA MARCO**

**Il SEGRETARIO GENERALE
CESCON GIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CESCON GIAMPIETRO;1;16770336
Marco Serena;2;17868457